

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

UNIONE TERRAE FLUMINIS

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI DI GUSSOLA E TORRICELLA DEL PIZZO DI SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS": RECEPIMENTO, INDIVIDUAZIONE DEL LIQUIDATORE E APPROVAZIONE DELLE LINEE D'INDIRIZZO PER LO SCIOGLIMENTO.	Nr. Progr.	25
	Data	15/10/2024
	Seduta Nr.	7

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 15/10/2024 alle ore 20:14.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BELLI FRANZINI STEFANO	S	SANFELICI MATTEO	S	MARCHETTI GIACOMO	S
FARINA ALESSANDRO	S	OTTONI RENATO	S	POLI ANTONELLO	S
DEPIETRI SABRINA	S	COMINOTTI ILENIA	S	CONTINI MIRKO	S
QUARENGHI ANNA CATERINA	S	BOSONI GIAN CARLA	S		
CARBONI LARA	S	BIA DORIS	S		
TOTALE Presenti: 13			TOTALE Assenti: 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE, DOTT.SSA CANDELA SABINA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio dell'Unione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI DI GUSSOLA E TORRICELLA DEL PIZZO DI SCIoglimento DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS": RECEPIMENTO, INDIVIDUAZIONE DEL LIQUIDATORE E APPROVAZIONE DELLE LINEE D'INDIRIZZO PER LO SCIoglimento.

*Si dà atto, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale", approvato dal Comune di Gussola, sede dell'Unione, con deliberazione C.C. n. 18 del 22/04/2022 ed applicabile all'Unione per effetto dell'art. 56, comma 2, dello Statuto dell'Unione, la presente **seduta** si svolge **in forma mista**, con la simultanea e contestuale partecipazione del **Vicepresidente dell'Unione Alessandro Farina** in forma telematica, mediante **videoconferenza da remoto**, in collegamento in luogo diverso dalla sede dell'Unione, e del Presidente e dei Consiglieri intervenuti alla seduta in presenza fisica nella sala consiliare.*

***Il Presidente**, dopo aver introdotto il punto numero cinque all'ordine del giorno della seduta, con oggetto "Presa d'atto delle deliberazioni dei Consigli comunali di Gussola e Torricella del Pizzo di scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS": recepimento, individuazione del liquidatore e approvazione delle linee d'indirizzo per lo scioglimento.", informa che il liquidatore individuato è il dottor Pellizzer, il quale ha inviato la propria manifestazione d'interesse in risposta all'avviso pubblicato dall'Unione ed è stato nominato dal Presidente dell'Unione, dunque individuato con incarico fiduciario, per avviare il percorso di liquidazione. Aggiunge che il compenso stabilito è di 10.000 euro, più oneri ed IVA, e che l'incarico dovrà concludersi entro il 31/12/2025, salvo proroga motivata. Illustra, quindi, gli indirizzi generali ai quali si dovrà attenere il liquidatore, formulati secondo le disposizioni statutarie che disciplinano gli effetti del recesso, in quanto si tratta di uno scioglimento che consegue al recesso unilaterale deliberato dal Comune di Torricella del Pizzo, applicandosi, dunque, quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto e, solo per quanto dallo stesso non disciplinato, quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto, mentre non si applicano le previsioni in materia di scioglimento consensuale. Infine, dà lettura al Consiglio del seguente intervento, acquisito agli atti della seduta:*

«Personalmente sono molto deluso e triste, perché vivo come fallimento questo passaggio e questo risultato.

A mio avviso, si tratta di un grande errore, sia sotto l'aspetto amministrativo che sotto l'aspetto politico.

L'Unione ha consentito di portare ed ottenere risultati importanti, di andare ad efficientare quelle che sono le spese in merito a molti servizi, grazie anche a contributi straordinari che recepiva dagli enti superiori, traendone beneficio entrambi i comuni nei propri bilanci. Oppure ha consentito di effettuare investimenti importanti a beneficio di tutti i cittadini, degli studenti, degli sportivi e tanto poteva ancora dare.

Sicuramente ci sono stati errori, difficoltà burocratiche, incomprensioni, ma, se gli obiettivi delle amministrazioni sono quelli di far migliorare i servizi e di progettare su una visione di lungo e largo respiro, questa era la prima scelta; la migliore e la più stabile sarebbe stata, ovviamente, la fusione dei due centri abitati. Sarebbero arrivate risorse importanti da investire e restituire con servizi ai cittadini. Lo ricordo, ben 10.500.000 euro in 15 anni. Avremmo gestito il bilancio comunale senza difficoltà, si sarebbe provveduto ad effettuare le assunzioni necessarie a programmare sui territori investimenti che avrebbero generato effetti positivi. Oggi andiamo a togliere quella programmazione e quei risultati che sono stati condannati da una visione miope ed egoistica, senza pensare o valutare che gli investimenti realizzati vengono usati quotidianamente dai cittadini e dagli studenti di tutti e due i comuni e non solo.

In giorni e mesi in cui si discute di aggregazioni, di area omogenea, di collaborazione intercomunale o addirittura interprovinciale, in questo consiglio prendiamo atto di scelte che vanno esattamente nel senso opposto. È prevalsa la rivalsa elettorale, rispetto alla volontà di

poter programmare e discutere il futuro, pensando di poter portare avanti politiche territoriali, concentrandosi sulle necessità delle comunità e cercar di migliorare.

Piccolo è bello, se quel piccolo non ha ambizioni rispetto al proprio sviluppo, rispetto alla propria collettività, rispetto al prendere atto di come stanno andando le cose e di come andranno, oppure se si sceglie di delegare sempre ad altri enti la gestione dei servizi.

Piccolo è bello quando si fa rete con un progetto comune di sviluppo complessivo, quando si è in grado di unire le forze e di raggiungere risultati importanti. Gli anni futuri, anche post PNRR, non saranno semplici; basta guardare le prime discussioni sulla prossima legge di bilancio. La cooperazione sovracomunale sarà una necessità, soprattutto in un territorio come il nostro. Perché dovremo dare servizi ai cittadini, dovremo rimanere attrattivi, ovviamente se questa visione viene condivisa; al contrario, se pensiamo di trincerarci dietro i nostri singoli cancelli e di pensare solo alle piccole ed ordinarie esigenze, meglio non spendere più parole ed evocare chissà quale volontà di sviluppo territoriale, consapevoli che questo vorrà dire desertificazione, lenta e logorante.

Trovo che lo scioglimento di questa Unione sia un errore amministrativo perché gli effetti di tale scelta non sono certi e non individuabili con puntualità rispetto alle partite che le amministrazioni comunali dovranno gestire in futuro.

I costi, a causa del recesso unilaterale e, di conseguenza, dello scioglimento, graveranno sui conti pubblici dei due comuni; questo, a mio avviso, più per una scelta di pancia, per non dire di chissà quale immagine.

Ovviamente è un mio personale pensiero.

Desidero, però, fin da subito, far presente che la partita che si aprirà, quella della fase di liquidazione dell'Unione, non sarà semplice e indolore. Questo non è un volere di Gussola, ma un riflesso dovuto alle norme e alle leggi che Torricella del Pizzo, nel suo diritto, ha attivato, deliberando il recesso unilaterale.

Quindi, quando vi sarà da discutere, soprattutto per gli effetti delle norme, e prendere atto dei risultati, mi aspetto un atteggiamento di responsabilità oltre che di confronto, mi aspetto che chi ha scelto di far saltare questa Unione abbia la consapevolezza e il coraggio di assumersi gli onori, ma anche gli oneri conseguenti a tale scelta, ripeto, nel limite e negli spazi definiti dallo statuto e dalle norme.

I bilanci dei comuni dovranno partire da zero, occorrerà riformulare o provvedere alla stipula di nuovi accordi per l'erogazione dei servizi, gli enti agiranno singolarmente e quindi ogni scelta effettuata oppure non scelta o errore non potranno più essere addebitati all'Unione o al suo Presidente oppure al suo personale.

Spero, per questo, che si sia consapevoli che qualcuno perderà un bell'alibi; peccato poi che tante maldicenze udite in questi mesi non abbiano mai trovato riscontro negli atti, nei fatti e negli obiettivi, ma abbiano avuto riscontro solo nel gossip da bar, da social, oppure nella lingua di qualcuno che non ha avuto nemmeno il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, siano esse politiche oppure professionali.

Il recesso del Comune di Torricella del Pizzo è avvenuto a causa dalla modifica dello statuto dell'Unione: così indica la delibera del 24/6/2024. Ad oggi, non ho ancora capito perché la modifica dello statuto sia da condannare, mentre sia corretta la modifica delle convenzioni che hanno portato un vantaggio economico a Torricella del Pizzo, essendo state approvate nel medesimo consiglio dell'Unione e direttamente collegate alla modifica dello statuto, così come indicano le delibere. Oppure ho ben capito, ossia che si tiene, come sempre, solo quel che fa più comodo.

Come amministrazioni avevamo la possibilità di proseguire nel programmare e progettare, avevamo la possibilità di confrontarci sulle esigenze e di far fare un salto di qualità a questa aggregazione in favore dei nostri cittadini e del nostro territorio. Torricella ha scelto l'opposto: eliminare questa aggregazione, appena insediati, anche quando siete stati invitati a riflettere, anche quando siete stati esortati a prendere tempo e a programmare insieme, fare almeno un tentativo, anche quando ho cercato di far capire che si poteva collaborare e farlo bene.

Per fare ciò, però, bisogna e bisognava uscire dai personalismi e dall'individualismo, uscire dal simpatico-antipatico e concentrarsi sui risultati che si vogliono raggiungere, perché, appunto, amministrare un ente non è un gioco, ma è un'assunzione di responsabilità rispetto alle scelte che si compiono.».

Terminata la lettura del proprio intervento, il Presidente apre la discussione.

Il Vicepresidente dell'Unione, presa la parola, dichiara di non voler replicare all'intervento del Presidente Belli Franzini, ma di voler solo fare un accenno pratico al corposo lavoro che conseguirà allo scioglimento dell'Unione e che gli uffici dovranno affrontare. Aggiunge di aver avuto modo di apprezzare molto il lavoro degli uffici e dei Responsabili, di aver trovato piena collaborazione e si dice certo che questo approccio positivo proseguirà, nonostante il lavoro aggiuntivo che graverà sugli uffici per svolgere l'attività straordinaria che la liquidazione dell'Unione comporterà. Vuole, pertanto, fin da ora ringraziare gli uffici e i Responsabili per il lavoro che li attende, assicurando il pieno supporto dell'Amministrazione torricellese per dare una mano, collaborare e rendere il più agevole possibile questa attività straordinaria che attende il personale.

Non essendovi altre richieste di intervento, **il Presidente** dichiara chiusa la discussione del presente punto all'ordine del giorno e invita, quindi, il Consiglio dell'Unione ad approvare la proposta.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO:

- che il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, con le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-*quinquies*, e successive modifiche e integrazioni, al fine di "assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni", ha sancito come "obbligatorio", per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l'"esercizio delle funzioni fondamentali" mediante unione di comuni o convenzione, aggiungendo che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e che la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;

- che la Legge 7 aprile 2014, n. 56 ha confermato, in capo alle comunità locali, la facoltà di scelta della propria forma associativa, definendo, con chiarezza, le funzioni fondamentali dei comuni, eliminando la distinzione fra comuni con popolazione superiore e comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e privilegiando il modello associativo dell'unione di comuni (di cui all'art. 32 del T.U.E.L.);

- che il termine, stabilito dall'art. 14, comma 31-*ter*, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., entro il quale i comuni devono assicurare l'attuazione delle disposizioni in materia di gestioni associate obbligatorie delle funzioni fondamentali elencate all'art. 14, comma 27, del medesimo decreto, più volte prorogato, è stato differito al 31 dicembre 2016 dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 210/2015, convertito, con modificazioni, in L. n. 21/2016, al 31 dicembre 2017 dall'art. 5, comma 6, del D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 19/2017, al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 1120, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, al 30 giugno 2019 dall'art. 1, comma 2-*bis*, del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, al 31 dicembre 2019 dall'art. 11-*bis*, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, al 31 dicembre 2020 dall'art. 18-*bis*, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, al 31 dicembre 2021 dall'art. 2, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2021, n. 21, al 31 dicembre 2023 dall'art. 2, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 e, da ultimo, al 31 dicembre 2024 dall'art. 2, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18;

- che, a norma del comma 28-*bis* dello stesso art. 14 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., in caso di opzione per la forma associativa dell'unione, trova applicazione l'articolo 32 del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

- che, ai sensi del comma 29 del medesimo art. 14 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e che la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;

- che la Regione Lombardia, con L.R. 28 dicembre 2011, n. 22, ha stabilito, all'art. 8, che l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa dell'unione di comuni o della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti o a 3.000 abitanti, in caso di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;

- che i Comuni di Gussola, Martignana di Po e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, approvarono la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., dell'Unione dei Comuni denominata "UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS", il cui atto costitutivo veniva sottoscritto in data 9 aprile 2016 nella forma della scrittura privata autenticata (Repertorio N. 2552/2016), registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - Ufficio Territoriale di Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 333 - Serie 3;

- che, con deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione approvava l'organigramma, la dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Unione "TERRAE FLUMINIS";

- che, con deliberazioni adottate dai rispettivi organi esecutivi, i Comuni associati hanno trasferito il personale dipendente all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", con decorrenza 1° gennaio 2017;

- che, in data 17/12/2016, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, i Comuni associati hanno conferito, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere da a) ad *l-bis*), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., come di seguito elencate:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi statistici ed informativi;

- che, in data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai rispettivi organi consiliari, i legali rappresentanti dei Comuni associati e dell'Unione hanno sottoscritto le convenzioni di conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", di tutte le sopraelencate funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad *l-bis*), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i.;

- che, con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione ha preso atto del trasferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data dal 1° gennaio 2017;

- che, con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio dell'Unione ha recepito il conferimento, in capo all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad *l-bis*), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., stabilendo il termine di decorrenza della gestione associata delle stesse alla data del 1° gennaio 2017;

- che, successivamente alla costituzione dell'Unione, il Comune di Martignana di Po, con provvedimento consiliare n. 2 del 17/03/2017, deliberò il recesso dall'Unione "TERRAE FLUMINIS", del quale il Consiglio dell'Unione prese atto con deliberazione C.U. n. 11 del 25/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, ritenendo integrato il presupposto, richiesto dall'art. 5, comma 3-*bis*, dello Statuto dell'Unione (precedentemente, appositamente modificato con deliberazione C.U. n. 9 dell'11/03/2017), della ricorrenza di motivate ragioni indicate dal Comune recedente che avrebbero potuto compromettere l'equilibrio finanziario e la stabilità sia dell'Unione sia del Comune di Martignana di Po, che aveva manifestato il recesso, e, conseguentemente, approvando il recesso dall'Unione con effetto dal 1° aprile 2017;

- che, pertanto, a seguito del recesso del Comune di Martignana di Po, l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" risulta costituita, a far data dal 1° aprile 2017, dai Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo;

- che, a seguito del predetto recesso, il Consiglio dell'Unione, con deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, approvò le necessarie modifiche allo Statuto dell'Unione, motivate, tra l'altro, dalla mutata composizione degli enti costituenti l'Unione, conseguente al recesso del Comune di Martignana di Po;

- che lo Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", come modificato con la citata deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017, fu pubblicato, per trenta giorni consecutivi, all'Albo pretorio dell'Unione a decorrere dal 07/06/2017 (Prot. n. 900/2017 del 07/06/2017 - Registro generale affissioni n. 248/2017) e sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 14 giugno 2017, nonché inviato al Ministero dell'Interno (con nota Prot. n. 1043/2017 in data 08/07/2017) per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti, ed è entrato in vigore il giorno 07/07/2017;

- che gli artt. 19 e 20 della L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di incentivare lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, prevedono che le unioni di comuni possano esercitare ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui al più volte richiamato art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, e successive modificazioni;

- che l'art. 8, comma 6, e l'Allegato A dello Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" individuano, in conformità all'Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

ed all'Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i., le funzioni amministrative e i relativi servizi conferibili all'Unione, di derivazione nazionale o regionale, ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni;

- che, in applicazione delle citate disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali in data 07/09/2017, hanno approvato apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 06 "*Politiche giovanili, sport e tempo libero*" del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico;

- che il Consiglio dell'Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto dell'Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 06 "*Politiche giovanili, sport e tempo libero*" del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione della relativa convenzione, avvenuta in data 16/09/2017;

- che, in applicazione delle medesime disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali in data 11/09/2020, hanno approvato apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 05 "*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*" del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico;

- che il Consiglio dell'Unione, con deliberazione C.U. n. 21 del 25/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all'Unione "TERRAE FLUMINIS", ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto dell'Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 05 "*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*" del bilancio armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione della relativa convenzione, avvenuta in data 18/11/2020;

- che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello Unioni, con nota in data 14/11/2016, ha assegnato all'Unione "TERRAE FLUMINIS" il Codice Ministeriale Unione 1030266170;

- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli Enti Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, istituita presso la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l'iscrizione dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed assegnato alla medesima il numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;

- che, con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 43 del 17/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, di modifica della richiamata deliberazione della Giunta dell'Unione n. 3 del 14/11/2016, sono stati approvati il vigente organigramma amministrativo generale e la struttura organizzativa dell'Unione "TERRAE FLUMINIS";

- che, con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 57 del 04/12/2023 e deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 35 del 18/12/2023, esecutive ai sensi di legge, in sede di approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, sono stati approvati, tra l'altro:

- l'assegnazione del personale alle strutture organizzative dell'Unione;
- la vigente dotazione organica dell'Unione;

- che l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" fra i Comuni di Gussola (n. 2.681 abitanti al 31/12/2023) e Torricella del Pizzo (n. 585 abitanti al 31/12/2023) aveva una consistenza demografica di n. 3.266 abitanti al 31/12/2023;

- che l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" fra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo rispetta i limiti demografici previsti dall'art. 8, comma 1, della L.R. n. 22/2011, in quanto l'insieme dei Comuni associati raggiunge il limite demografico minimo pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*", convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*", convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*";

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*";

- la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, recante "*Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 22, recante "*Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34*" "*Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla*

contabilità della Regione” - Collegato 2012.», tuttora in vigore, e, in particolare, gli artt. 8, 9 e 10;

- il Regolamento Regionale 27 luglio 2009, n. 2, rubricato *“Contributi alle unioni di comuni lombarde in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali).”*, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento Regionale 27 gennaio 2016 - n. 2, recante *“Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)»”*;

- il Regolamento Regionale 13 marzo 2019, n. 4, recante *«Modifiche agli articoli 2, 5, 11, 18 e 22, nonché all'allegato B del Reg. reg. 27 luglio 2009, n. 2 "Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)".»*;

- la D.G.R. 27 marzo 2015, n. X/3304, rubricata *«Istituzione del registro delle unioni di comuni lombarde ai sensi dell'art. 20bis della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 "Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e approvazione delle modalità di iscrizione e cancellazione (di concerto con l'Assessore Garavaglia).»*;

- la Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 15, rubricata *“Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali.”*;

- la Legge Regionale 27 novembre 2020, n. 22, rubricata *“Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020.”*;

- lo Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda *“TERRAE FLUMINIS”*, nel testo vigente approvato con deliberazione C.U. n. 6 del 27/03/2024, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 32 (*Unione di comuni*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., a norma del quale:

- *“L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. [...]”* (comma 1);

- *“Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.”* (comma 2);

- *“L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.”* (comma 4);

- *“All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione*

non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.” (comma 5);

- “[...] Lo Statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.” (comma 6);

RICHIAMATO l'art. 33 (*Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni*) del T.U.E.L., il quale, al comma 4, prevede:

- che, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo;

- che, a tal fine, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono, in ogni caso, una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo, comunque, ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione;

RICHIAMATE, in tema di *“Unioni di comuni lombarde e gestione associata di funzioni e servizi comunali”*, le disposizioni di cui agli artt. da 16 a 21 della sopracitata L.R. n. 19/2008 e s.m.i., che, al Titolo III, individua le caratteristiche necessarie per la costituzione di unioni di comuni lombarde e detta disposizioni volte a incentivare lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali attraverso l'istituto dell'unione;

VISTO, in particolare, l'art. 18 della citata L.R. n. 19/2008 e s.m.i., a norma del quale:

- le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi;

- fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un'unione di comuni lombarda esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni; le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione con le stesse procedure e maggioranza di cui al primo periodo. L'unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, qualora non previsto diversamente dall'atto medesimo;

- lo statuto individua, tra l'altro, la sede e le funzioni dell'unione e le competenze degli organi;

- sono organi dell'unione il presidente, la giunta e il consiglio e sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti;

- il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati;

- il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. Gli statuti delle unioni possono prevedere che, oltre ai componenti elettivi di cui al precedente periodo, i sindaci dei comuni associati siano membri di diritto del consiglio dell'unione. Le sedute del consiglio dell'unione sono pubbliche;
- lo statuto individua i poteri degli organi dell'unione, in quanto compatibili e idonei all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all'unione, sulla base della disciplina statale degli organi dei comuni;
- la cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione;
- l'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni;

RICHIAMATI, inoltre, gli artt. 19 e 20 della citata L.R. n. 19/2008 e s.m.i., i quali, al fine di incentivare lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, prevedono che le unioni di comuni possano esercitare ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui al più volte richiamato art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1 dello Statuto dell'Unione, a tenore del quale:

- in attuazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, dell'art. 32, nonché delle leggi nazionali e regionali concernenti la disciplina in materia di associazionismo degli Enti Locali e, nello specifico, dell'art. 18 della Legge Regionale Lombardia 27 giugno 2008, n. 19 e sue modificazioni, è costituita, tra i Comuni di Gussola (CR) e Torricella del Pizzo (CR), l'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA denominata "TERRAE FLUMINIS" (comma 1);
- l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" è costituita allo scopo di esercitare, in modo coordinato, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità ed adeguatezza, le funzioni fondamentali dei Comuni e le ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale (comma 2);
- l'Unione è un Ente Locale, al quale si applicano, in quanto compatibili e non derogati dalle vigenti disposizioni di legge disciplinanti le Unioni di Comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione, ed opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali (comma 3);
- l'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono (comma 5);
- l'Unione ha potestà statutaria e regolamentare, in ordine alla disciplina della propria organizzazione, allo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite ed ai rapporti anche finanziari con i Comuni. Il trasferimento di funzioni ed attribuzioni all'Unione determina, ove incompatibili e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle relative disposizioni comunali, non appena divenute efficaci le nuove disposizioni approvate con deliberazione degli organi dell'Unione (comma 7);
- l'Unione ha autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, e la esercita nel rispetto delle disposizioni vigenti (comma 8);
- all'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite (comma 10);

VISTO l'art. 7 (*Finalità, obiettivi e compiti dell'Unione*) dello Statuto, a norma del quale:

- comma 1: l'Unione ha come scopo quello di perseguire l'autogoverno e la promozione dello sviluppo delle comunità che la costituiscono. L'Unione è costituita per lo svolgimento, in forma associata, di una pluralità di funzioni e servizi, di competenza dei Comuni aderenti e di utilità per i cittadini residenti sul territorio amministrato, quali:

- a) funzioni fondamentali dei Comuni, come definite dal legislatore nazionale, conferite dai Comuni aderenti;
- b) funzioni e servizi conferiti ai Comuni dalla legge regionale;
- c) gestione dei servizi pubblici locali di pertinenza dei Comuni aderenti;
- comma 2: è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione in forma associata in capo all'Unione, entro il termine fissato dal legislatore nazionale, delle funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di gestire, con efficienza ed efficacia, l'intero territorio amministrato. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico n. 267/2000 e delle leggi regionali in materia;
- comma 3: nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle leggi, statali e regionali, e dallo Statuto;
- comma 5: l'Unione organizza e gestisce l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti pubblici (lett. a) ed esercita le funzioni conferite dalla Regione (lett. d);
- comma 6: l'Unione ha, tra i propri obiettivi prioritari, quelli di promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei Comuni aderenti (lett. a), di potenziare le funzioni ed i servizi, con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità (lett. f) e di armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse (lett. g);
- comma 7: nel perseguimento delle proprie finalità e dei propri obiettivi, l'Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli Enti Locali;
- comma 8: qualsiasi atto dell'Unione non può avere durata ed effetti superiori a quelli dell'Unione stessa;

RICHIAMATO l'art. 8 (*Funzioni dell'Unione*) dello Statuto, che testualmente recita:

"1. I Comuni conferiscono all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni aderenti, nei termini previsti dal legislatore nazionale, nonché le ulteriori funzioni conferite dalla legge regionale.

2. I Comuni possono conferire all'Unione, secondo le vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni.

3. I Comuni possono, altresì, conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.

4. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita, in forma associata, le funzioni conferite, secondo quanto previsto dalla legge nazionale e regionale, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

5. Fatte salve le ulteriori possibilità di conferimento previste dal presente articolo, l'elenco delle funzioni fondamentali e dei relativi servizi conferibili all'Unione, nei modi stabiliti al successivo articolo 9 e, comunque, alle condizioni e nei termini previsti dalla legge nazionale e regionale, è indicato nell'allegato "A" al presente Statuto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

6. Nuovi conferimenti di funzioni e servizi o attività istituzionali, di derivazione nazionale o regionale, anche ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali dei Comuni, possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti, con le modalità indicate al successivo articolo 9.

7. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti, compresi quelli fondamentali, necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

8. L'Unione costituisce anche la Centrale Unica di Committenza per i Comuni aderenti."

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 9 (*Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione*) dello Statuto, che dispone:

“1. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 8, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione, da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze conferite. Il trasferimento di ciascuna funzione comporta, necessariamente, quello di tutti i relativi servizi.

2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente sono definiti:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche con riguardo ai criteri per la definizione degli aspetti economici e finanziari;*
- b) il divieto del mantenimento, in capo al Comune, di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;*
- c) i criteri relativi all'organizzazione del servizio, con possibilità di prevedere, presso le singole realtà comunali, sportelli decentrati territoriali;*
- d) i criteri di finanziamento della funzione o del servizio conferiti ed il riparto tra gli Enti delle spese;*
- e) le condizioni ed i criteri per l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;*
- f) la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso da esercitarsi ai sensi del precedente articolo 6;*
- g) la periodicità ed il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;*
- h) le modalità di recesso, eventualmente specifiche di quanto già previsto al precedente articolo 6.*

3. A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, all'Unione spetta lo svolgimento di tutti i compiti amministrativi e contabili occorrenti alla loro gestione e ad essa, direttamente, competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze in materia, prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni, sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi, collegiali e monocratici, dell'Unione.”;

VISTO l'art. 10 (Modalità di ripartizione di spese ed entrate), comma 1, dello Statuto, a norma del quale: *“Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzioni della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite, tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio equamente proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento ed alla estensione territoriale di ciascun Ente. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui al precedente articolo 9, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio.”;*

RICHIAMATO l'art. 35 (Principi in materia di personale) dello Statuto, a tenore del quale:

- l'Unione ha una propria dotazione organica ed una propria struttura organizzativa (comma 1);
- il personale dipendente è inquadrato, nella dotazione organica complessiva, secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa (comma 3)
- il personale dipendente dei Comuni aderenti all'Unione, negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Ente, è, di norma, trasferito nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti (comma 4);
- nella fase di avvio, l'Unione si avvale, esclusivamente, di personale trasferito dai Comuni appartenenti all'Unione medesima. Successivamente alla sua costituzione, l'Unione può assumere, direttamente, il personale di cui abbisogna, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalle disposizioni nel tempo vigenti (comma 5);
- al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali (comma 7);

VISTO l'art. 43 (Finanze dell'Unione) dello Statuto, a norma del quale:

- l'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite (comma 1);

- le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltretché con i proventi di cui al citato comma 1, attraverso le entrate derivanti, tra l'altro, da trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti (comma 3, lett. c));

- i Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento o con altro sistema congruo, correlato allo specifico servizio. Il riparto delle spese generali e delle spese relative ai singoli servizi e funzioni conferiti avviene nel rispetto di quanto stabilito dal sopracitato art. 10 dello Statuto (comma 4);

- ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi criteri concernenti il conferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione, la deliberazione di conferimento si considera inattuabile (comma 6);

VISTO l'art. 46 (*Patrimonio*), comma 3, dello Statuto, a norma del quale l'Unione può essere consegnataria di beni di proprietà dei Comuni aderenti o di altri Enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza;

RICHIAMATA la deliberazione G.U. n. 15 del 30/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: *"Nomina consegnatari dei beni, mobili ed immobili, dell'Unione e dei Comuni in essa associati."*;

RICHIAMATO l'Allegato A allo Statuto dell'Unione, recante l'elencazione delle funzioni fondamentali, nonché delle ulteriori funzioni conferite dalla legge regionale, e dei relativi servizi conferibili all'Unione "TERRAE FLUMINIS", e la relazione tra funzioni fondamentali e missioni e programmi/servizi del bilancio armonizzato;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 95 in data 28/12/2016 del Comune di Gussola, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: *«Trasferimento del personale attualmente in servizio presso il Comune di Gussola all'Unione di Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS".»*;

- la deliberazione del Sindaco n. 59 in data 30/12/2016 del Comune di Torricella del Pizzo, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: *«Trasferimento del personale attualmente in servizio presso il Comune di Torricella del Pizzo all'Unione di Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS".»*;

- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: *«Preso d'atto del trasferimento del personale alle dipendenze dei Comuni di Gussola, Martignana di Po e Torricella del Pizzo all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS".»*;

- le sottoelencate deliberazioni assunte dai rispettivi organi consiliari, con le quali i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo hanno conferito, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", tutte le funzioni fondamentali di cui al più volte citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i.:

Funzione comunale fondamentale	Gussola Deliberazione di Consiglio comunale	Torricella del Pizzo Deliberazione di Consiglio comunale
Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e	D.C.C. n. 46 del 17/12/2016	D.C.C. n. 33 del 17/12/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE NR. 25 DEL 15/10/2024

contabile e controllo [ex art. 14, comma 27, lett. a)]		
Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale [ex art. 14, comma 27, lett. b)]	D.C.C. n. 47 del 17/12/2016	D.C.C. n. 34 del 17/12/2016
Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente [ex art. 14, comma 27, lett. c)]	D.C.C. n. 48 del 17/12/2016	D.C.C. n. 35 del 17/12/2016
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale [ex art. 14, comma 27, lett. d)]	D.C.C. n. 49 del 17/12/2016	D.C.C. n. 36 del 17/12/2016
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi [ex art. 14, comma 27, lett. e)]	D.C.C. n. 50 del 17/12/2016	D.C.C. n. 37 del 17/12/2016
Organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi [ex art. 14, comma 27, lett. f)]	D.C.C. n. 51 del 17/12/2016	D.C.C. n. 38 del 17/12/2016
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione [ex art. 14, comma 27, lett. g)]	D.C.C. n. 52 del 17/12/2016	D.C.C. n. 39 del 17/12/2016
Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici [ex art. 14, comma 27, lett. h)]	D.C.C. n. 53 del 17/12/2016	D.C.C. n. 40 del 17/12/2016
Polizia municipale e polizia amministrativa locale [ex art. 14, comma 27, lett. i)]	D.C.C. n. 54 del 17/12/2016	D.C.C. n. 41 del 17/12/2016
Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale [ex art. 14, comma 27, lett. l)]	D.C.C. n. 55 del 17/12/2016	D.C.C. n. 42 del 17/12/2016
Servizi statistici ed informativi [ex art. 14, comma 27, lett. l-bis)]	D.C.C. n. 56 del 17/12/2016	D.C.C. n. 43 del 17/12/2016

- le sottoelencate deliberazioni assunte dai rispettivi organi consiliari, con le quali i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo hanno conferito, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", le seguenti funzioni comunali non fondamentali, di cui all'Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed all'Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i.:

Funzione comunale non fondamentale	Gussola Deliberazione di Consiglio comunale	Torricella del Pizzo Deliberazione di Consiglio comunale
Politiche giovanili, sport e tempo libero [Missione 06 del bilancio armonizzato]	D.C.C. n. 33 del 07/09/2017	D.C.C. n. 29 del 07/09/2017

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali [Missione 05 del bilancio armonizzato]	D.C.C. n. 38 del 11/09/2020	D.C.C. n. 29 del 11/09/2020
---	--------------------------------	--------------------------------

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: «*Presa d'atto del conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.*»;

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: «*Presa d'atto del conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i.)*»;

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 25/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: «*Presa d'atto del conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i.), mediante costituzione di Ufficio unico*»;

RICHIAMATE le convenzioni sottoscritte, in esecuzione dei citati provvedimenti consiliari, dai legali rappresentanti dei Comuni associati e dell'Unione, ai fini del conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", di tutte le sopraelencate funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., e delle funzioni amministrative non fondamentali relative alle Missioni 05 e 06 del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed Allegato A al Regolamento regionale n. 2/2009 e s.m.i.):

i. Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", della funzione di "*Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo*" (art. 14, comma 27, lett. a), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico, sottoscritta in data 30/12/2016;

ii. Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", della funzione di "*Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale*" (art. 14, comma 27, lett. b), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico, sottoscritta in data 30/12/2016;

iii. Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", della funzione di "*Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente*" (art. 14, comma 27, lett. c), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico, sottoscritta in data 30/12/2016;

iv. Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", della funzione di "*Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale*" (art. 14, comma 27, lett. d), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico, sottoscritta in data 30/12/2016;

v. Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", della funzione di "*Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione*"

civile e di coordinamento dei primi soccorsi" (art. 14, comma 27, lett. e), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico, sottoscritta in data 30/12/2016;

vi. Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", della funzione di *"Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi"* (art. 14, comma 27, lett. f), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico, sottoscritta in data 30/12/2016;

vii. Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", della funzione di *"Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione"* (art. 14, comma 27, lett. g), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico, sottoscritta in data 30/12/2016;

viii. Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", della funzione di *"Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle Province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici"* (art. 14, comma 27, lett. h), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico, sottoscritta in data 30/12/2016;

ix. Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", della funzione di *"Polizia municipale e Polizia amministrativa locale"* (art. 14, comma 27, lett. i), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico, sottoscritta in data 30/12/2016;

x. Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", della funzione di *"Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale"* (art. 14, comma 27, lett. l), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.), sottoscritta in data 30/12/2016;

xi. Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", della funzione di *"Servizi in materia statistica e servizi informativi"* (art. 14, comma 27, lett. l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico, sottoscritta in data 30/12/2016;

xii. Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 06 *"Politiche giovanili, sport e tempo libero"* del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i.), mediante costituzione di Ufficio unico, sottoscritta in data 16/09/2017;

xiii. Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 05 *"Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"* del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i.), mediante costituzione di Ufficio unico, sottoscritta in data 18/11/2020;

RICORDATO:

- che, a seguito delle dimissioni, rese con atti presentati in data 22/07/2023 al Protocollo comunale, da cinque Consiglieri comunali del Comune di Torricella del Pizzo e del verificarsi della fattispecie di cui all'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4), del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267 e s.m.i., con conseguente impossibilità di assicurare il normale funzionamento del consiglio comunale, il Comune di Torricella del Pizzo veniva commissariato, in virtù di decreto del Prefetto della Provincia di Cremona Prot. n. 42511/2023 - Area II del 25/07/2023 e di decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 203 del 31/08/2023, che disponeva lo scioglimento del Consiglio comunale di Torricella del Pizzo e la nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Torricella del Pizzo, con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco;

- che l'art. 13, comma 6, dello Statuto dell'Unione "TERRAE FLUMINIS", disponendo in tema di composizione del Consiglio dell'Unione, prevede che *"In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune interessato cessano dalla carica e vengono sostituiti dal Commissario, fino alla nuova nomina."*;

- che, essendo stato accertato - in sede di predisposizione dello schema di nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione per il triennio 2024/2026 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024/2026 del Comune di Torricella del Pizzo, e di preventiva verifica della sostenibilità dei criteri di contribuzione alle spese dell'Unione previsti dallo Statuto e dalle convenzioni vigenti - che il Comune di Torricella del Pizzo non aveva la capacità finanziaria per trasferire, all'Unione "TERRAE FLUMINIS", la propria quota di compartecipazione alle spese previste per il funzionamento dell'Unione e per l'esercizio delle relative funzioni e servizi alla stessa conferiti, secondo i parametri previsti dallo Statuto e dalle sopraelencate convenzioni prima approvate sia dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione, sia dal Consiglio dell'Unione medesima, e poi sottoscritte dai legali rappresentanti dei rispettivi enti, tra i legali rappresentanti dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo intercorsero accordi volti:

- a ridefinire le regole statutarie relative sia alla composizione del Consiglio e della Giunta dell'Unione, sia alla rappresentanza dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo in seno a detti organi di governo (regole previste dall'art. 13 dello Statuto, quanto al Consiglio dell'Unione, e dall'art. 27 dello Statuto, quanto alla Giunta dell'Unione);

- a ridefinire i criteri di ripartizione, posti a carico di ciascun Comune, delle spese relative ai singoli servizi e funzioni, fondamentali e non, conferiti all'Unione "TERRAE FLUMINIS";

- che detti accordi furono finalizzati ad addivenire - previo riproporzionamento della rappresentanza dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo in seno agli organi dell'Unione e fatto salvo il principio della garanzia della rappresentanza di ogni Comune sancito dall'art. 13, comma 1, dello Statuto dell'Unione - alla riparametrazione dei criteri di ripartizione dei costi previsti per il funzionamento dell'Unione e delle relative funzioni e servizi alla stessa conferiti regolati dallo Statuto vigente e dalle convenzioni sottoscritte dai legali rappresentanti degli enti e approvate dai rispettivi Consigli, così da garantire la sostenibilità degli stessi da parte del Comune di Torricella del Pizzo e di tutelare l'equilibrio di bilancio dell'ente, e tanto in attuazione sia del principio di solidarietà tra i Comuni aderenti all'Unione "TERRAE FLUMINIS", sia del più generale principio di leale collaborazione fra pubbliche amministrazioni, sancito sia a livello costituzionale sia dalla Legge n. 241/1990, in virtù dell'interpretazione più volte data dalla Corte costituzionale, sia dei principi di tutela dell'equilibrio del bilancio e di buon andamento dell'amministrazione, sanciti dall'art. 97 della Costituzione, sia delle finalità, che l'Unione "TERRAE FLUMINIS" si è data, di valorizzazione economica e sociale del proprio territorio *"curando, unitariamente, gli interessi delle popolazioni locali"*, come sancito dall'art. 7, comma 5, lett. b), dello Statuto;

RICHIAMATE, riguardo alla concordata ridefinizione delle regole statutarie relative sia alla composizione del Consiglio e della Giunta dell'Unione, sia alla rappresentanza dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo in seno a detti organi di governo, e riguardo ai criteri di ripartizione dei costi previsti per il funzionamento dell'Unione e per l'esercizio delle relative funzioni e servizi alla stessa conferiti:

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 dell'11/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: «*Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS": 3^ modifica.*»;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 18/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: «*Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS": 3^ modifica (seconda votazione).*»;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 27/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: «*Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS": 3^ modifica (terza votazione).*»;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Gussola n. 2 del 27/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «*Modifica delle convenzioni di conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni comunali fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere da a) ad I-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., e delle funzioni amministrative non fondamentali relative alle Missioni 05 e 06 del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed Allegato A al Regolamento regionale n. 2/2009 e s.m.i.): approvazione.*»;
- la deliberazione n. 1 del 27/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, assunta, con i poteri del Consiglio comunale, dal Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Torricella del Pizzo ed avente come oggetto: «*Modifica delle convenzioni di conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni comunali fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere da a) ad I-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., e delle funzioni amministrative non fondamentali relative alle Missioni 05 e 06 del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed Allegato A al Regolamento regionale n. 2/2009 e s.m.i.): approvazione.*»;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 27/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «*Modifica delle convenzioni di conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni comunali fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere da a) ad I-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., e delle funzioni amministrative non fondamentali relative alle Missioni 05 e 06 del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed Allegato A al Regolamento regionale n. 2/2009 e s.m.i.).*»;

DATO ATTO:

- che lo Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", come modificato con le citate deliberazioni n. 2 dell'11/03/2024, n. 4 del 18/03/2024 e n. 6 del 27/03/2024, assunte dal Consiglio dell'Unione, è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi, dal 04/04/2024 al 04/05/2024, ai sensi degli artt. 6, comma 5, e 32, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e degli artt. 2, commi 1 e 4, e 57, commi 1 e 2, dello Statuto medesimo, agli Albi pretori dell'Unione (Prot. n. 1231 del 04/04/2024 - Registro Generale Affissioni n. 161/2024 del 04/04/2024), del Comune di Gussola (Prot. n. 2049 del 04/04/2024 - Registro Generale Affissioni n. 109/2024 del 04/04/2024) e del Comune di Torricella del Pizzo (Prot. n. 999 del 04/04/2024 - Registro Generale Affissioni n. 109/2024 del 04/04/2024), nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), Serie Avvisi e Concorsi n. 16 del 17 aprile 2024;
- che, per effetto delle citate deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Unione che hanno ridefinito le regole statutarie relative sia alla composizione del Consiglio e della Giunta dell'Unione, sia alla rappresentanza dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo in seno a

detti organi di governo, la rappresentanza del Comune di Torricella del Pizzo all'interno degli organi dell'Unione è stata modificata come segue:

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del vigente Statuto dell'Unione, il numero dei componenti elettivi del Consiglio dell'Unione in rappresentanza del Comune di Torricella del Pizzo è passato da 5 a 3, in aggiunta al Sindaco, che ne è membro di diritto, per un totale di 4 rappresentanti del Comune di Torricella del Pizzo, a fronte di 9 rappresentanti totali (8 componenti elettivi in aggiunta al Sindaco, membro di diritto) spettanti al Comune di Gussola, mentre, a norma del previgente Statuto, la rappresentanza consiliare era paritaria fra i due Comuni;

- ai sensi dell'art. 27, comma 1, del vigente Statuto dell'Unione, il numero dei componenti la Giunta dell'Unione in rappresentanza del Comune di Torricella del Pizzo è pari a 2, a fronte di 3 rappresentanti spettanti al Comune di Gussola, mentre, a norma del previgente Statuto, anche la rappresentanza in seno all'esecutivo dell'Unione era paritaria fra i due Comuni;

DATO ATTO, successivamente:

- che, con decreto del Ministro dell'interno in data 10 aprile 2024, veniva fissata per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per i giorni di domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024 l'eventuale turno di ballottaggio;

- che, con decreto del Prefetto della provincia di Cremona Prot. n. 24724/2024 in data 11 aprile 2024, venivano convocati, per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, i comizi per lo svolgimento dell'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali in ottantasette comuni della provincia, fra i quali i Comuni di Gussola e di Torricella del Pizzo;

- che, nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, si sono, pertanto, svolte le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali di Gussola e di Torricella del Pizzo;

- che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni, decorrenti, per il sindaco, dalla proclamazione degli eletti consacrata nel verbale delle operazioni degli uffici elettorali di sezione del comune, dunque dal 10 giugno 2024, e, per i consiglieri comunali, all'atto della proclamazione degli eletti ai sensi degli artt. 38, comma 4, e 41, comma 1, del T.U.E.L., una volta esperito, con esito positivo, il procedimento di convalida per l'esame della condizione degli eletti, da esperire, necessariamente, nella prima seduta consiliare;

- che, in data 21/06/2024, si sono tenute le prime sedute, di insediamento, dei rinnovati Consigli comunali di Gussola e Torricella del Pizzo, eletti nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, a seguito di convocazioni disposte, dai rispettivi Sindaci neoeletti, nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 40, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per la convalida degli eletti, il giuramento dei Sindaci, la comunicazione, agli organi consiliari, della composizione delle Giunte comunali e della nomina dei Vicesindaci, e per gli ulteriori adempimenti di legge;

- che, a norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.E.L., nel corso delle predette sedute di insediamento, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto:

- il Consiglio comunale di Gussola, con deliberazione C.C. n. 16 del 21/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto, con esito positivo, all'esame della condizione degli eletti nelle predette consultazioni amministrative, tanto nei confronti dei Consiglieri proclamati eletti, quanto nei confronti del Sindaco risultato eletto, facendo constare l'assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e, pertanto, convalidando la proclamazione degli eletti effettuata, in data 10 giugno 2024,

dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni del comune;

- il Consiglio comunale di Torricella del Pizzo, con deliberazione C.C. n. 1 del 21/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto, con esito positivo, all'esame della condizione degli eletti nelle predette consultazioni amministrative, tanto nei confronti dei Consiglieri proclamati eletti, quanto nei confronti del Sindaco risultato eletto, facendo constare l'assenza di qualsivoglia causa di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e, pertanto, convalidando la proclamazione degli eletti effettuata, in data 10 giugno 2024, dal Presidente dell'Ufficio elettorale dell'unica sezione del comune;

- che, stante l'avvenuto svolgimento, in data 8 e 9 giugno 2024, delle consultazioni per l'elezione dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali di Gussola e Torricella del Pizzo, si è reso necessario provvedere al rinnovo degli organi di governo dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS";

- che, con deliberazione C.C. n. 8 del 21/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto «*Elezione dei rappresentanti del Consiglio comunale di Torricella del Pizzo nel Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS".*», il Consiglio comunale di Torricella del Pizzo ha provveduto all'elezione dei n. 3 componenti elettivi da nominare, nel Consiglio dell'Unione, tra i Consiglieri comunali, in aggiunta al Sindaco del Comune di Torricella del Pizzo, membro di diritto, con le modalità indicate dagli artt. 13, commi da 1 a 3, e 14, comma 1, primo e ultimo periodo, dello Statuto dell'Unione, al fine di garantire il regolare funzionamento del Consiglio dell'Unione;

- che, con deliberazione C.C. n. 23 del 21/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto «*Elezione dei rappresentanti del Consiglio comunale di Gussola nel Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS".*», il Consiglio comunale di Gussola ha provveduto all'elezione dei n. 8 componenti elettivi da nominare, nel Consiglio dell'Unione, tra i Consiglieri comunali, in aggiunta al Sindaco del Comune di Gussola, membro di diritto, con le modalità indicate dagli artt. 13, commi da 1 a 3, e 14, comma 1, primo e ultimo periodo, dello Statuto dell'Unione, al fine di garantire il regolare funzionamento del Consiglio dell'Unione;

- che, a norma dell'art. 13, comma 3, dello Statuto dell'Unione, in caso di assenza di minoranza consiliare, derivante dall'originaria composizione del Consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi sono tutti di maggioranza;

- che, per effetto delle citate disposizioni statutarie, in assenza di minoranza consiliare derivante dall'originaria composizione del Consiglio comunale, essendovi stata votata un'unica lista:

- il Consiglio comunale di Torricella del Pizzo ha eletto i propri rappresentanti nel numero, pari a n. 3 rappresentanti elettivi, complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista e, pertanto, tutti appartenenti alla maggioranza consiliare;

- il Consiglio comunale di Gussola ha eletto i propri rappresentanti nel numero, pari a n. 8 rappresentanti elettivi, complessivamente spettante, anche se tutti appartenenti alla stessa lista e, pertanto, tutti appartenenti alla maggioranza consiliare;

RICHIAMATI:

- la propria deliberazione C.U. n. 13 del 21/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «*Rinnovo del Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 per l'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali di Gussola e Torricella del Pizzo. Convalida dell'elezione dei rappresentanti dei Consigli comunali di Gussola e Torricella del Pizzo nel Consiglio dell'Unione (a norma degli articoli 14 e 18, comma 2, dello Statuto dell'Unione).*»;

- la propria deliberazione C.U. n. 14 del 21/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente

come oggetto: *«Individuazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" per il biennio 2024/2026 (a norma dell'articolo 31, comma 1, dello Statuto dell'Unione).»;*

- il verbale di C.U. n. 15 del 21/06/2024, avente per oggetto: *«Costituzione dei Gruppi consiliari e designazione dei rispettivi Capigruppo (a norma dell'articolo 26, comma 1, dello Statuto dell'Unione).»;*

- il decreto n. 3/2024 del 27/06/2024 (Prot. n. 2276/2024), assunto dal Presidente dell'Unione, con oggetto: *«Nomina dei componenti la Giunta e del Vicepresidente dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS".»;*

- il verbale di C.U. n. 17 del 31/07/2024, avente come oggetto: *«Comunicazione, al Consiglio dell'Unione, dei componenti la Giunta dell'Unione e della nomina del Vicepresidente (a norma dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 27 dello Statuto).»;*

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale di Torricella del Pizzo n. 9 del 24/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto *«Recesso dall'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", a norma dell'articolo 5, comma 1, dello Statuto dell'Unione.»*, con la quale il Comune di Torricella del Pizzo ha deciso:

- di recedere, unilateralmente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, dello Statuto dell'Unione, dall'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", avendo ritenuto che le approvate modifiche delle regole statutarie relative sia alla composizione del Consiglio e della Giunta dell'Unione, sia alla rappresentanza dei Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo in seno a detti organi di governo (regole previste dall'art. 13 dello Statuto, quanto al Consiglio dell'Unione, e dall'art. 27 dello Statuto, quanto alla Giunta dell'Unione) - approvate, dal Consiglio dell'Unione, nel periodo di commissariamento del Comune di Torricella del Pizzo, dunque in assenza di rappresentanti di natura elettiva legittimati ad esprimere una volontà politico-amministrativa su mandato dei cittadini elettori del Comune - abbiano comportato un depotenziamento della rappresentanza del Comune di Torricella del Pizzo in seno agli organi di governo dell'Unione, e che tanto abbia fatto venire meno il rapporto di fiducia e leale collaborazione tra le Amministrazioni di Torricella del Pizzo e Gussola, all'origine del rapporto associativo in essere tra i due enti;

- di dare atto che il recesso unilaterale deliberato produrrà i propri effetti a far data dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto dell'Unione;

- di revocare, con effetto dal 1° gennaio 2025, i seguenti provvedimenti consiliari assunti dal Comune di Torricella del Pizzo:

- a) deliberazione C.C. n. 33 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: *«Schema di Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" della funzione di "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo" (art. 14, comma 27, lett. a), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico: approvazione.»;*

- b) deliberazione C.C. n. 34 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: *«Schema di Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" della funzione di "Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale" (art. 14, comma 27, lett. b), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico: approvazione.»;*

- c) deliberazione C.C. n. 35 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: *«Schema di Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" della funzione di "Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente" (art. 14, comma 27, lett. c), del D.L. n. 78/2010, convertito, con*

modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico: approvazione.»;

d) deliberazione C.C. n. 36 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «Schema di Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" della funzione di "Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale" (art. 14, comma 27, lett. d), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico: approvazione.»;

e) deliberazione C.C. n. 37 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «Schema di Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" della funzione di "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione

civile e di coordinamento dei primi soccorsi" (art. 14, comma 27, lett. e), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico: approvazione.»;

f) deliberazione C.C. n. 38 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «Schema di Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" della funzione di "Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi" (art. 14, comma 27, lett. f), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico: approvazione.»;

g) deliberazione C.C. n. 39 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «Schema di Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" della funzione di "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" (art. 14, comma 27, lett. g), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico: approvazione.»;

h) deliberazione C.C. n. 40 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «Schema di Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" della funzione di "Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle Province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici" (art. 14, comma 27, lett. h), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico: approvazione.»;

i) deliberazione C.C. n. 41 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «Schema di Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" della funzione di "Polizia municipale e Polizia amministrativa locale" (art. 14, comma 27, lett. i), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico: approvazione.»;

l) deliberazione C.C. n. 42 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «Schema di Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" della funzione di "Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale" (art. 14, comma 27, lett. l), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.): approvazione.»;

m) deliberazione C.C. n. 43 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «Schema di Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" della funzione di "Servizi in materia statistica e servizi informativi" (art. 14, comma 27, lett. l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i.) mediante costituzione di Ufficio unico: approvazione.»;

n) deliberazione C.C. n. 29 del 07/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «Schema di Convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i.), mediante costituzione di Ufficio unico: approvazione.»;

o) deliberazione C.C. n. 29 dell'11/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «Schema di convenzione per il conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed Allegato A al Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i.), mediante costituzione di Ufficio unico: approvazione.»;

p) deliberazione n. 1 del 27/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, assunta, con i poteri del Consiglio comunale, dal Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Torricella del Pizzo ed avente come oggetto: «Modifica delle convenzioni di conferimento, all'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", delle funzioni comunali fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e s.m.i., e delle funzioni amministrative non fondamentali relative alle Missioni 05 e 06 del bilancio armonizzato (Allegato 14 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed Allegato A al Regolamento regionale n. 2/2009 e s.m.i.): approvazione.»;

- di inviare, al Presidente dell'Unione, formale comunicazione scritta dell'adozione della deliberazione di recesso approvata;

- la nota rif. Prot. n. 2019/2024 del 26/06/2024, pervenuta al Prot. dell'Unione n. 2288/2024 in data 28/06/2024, con la quale il Sindaco del Comune di Torricella del Pizzo ha provveduto alla formale trasmissione, al Presidente dell'Unione, della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 24/06/2024, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS";

- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Gussola n. 31 del 31/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «Presa d'atto del recesso unilaterale del Comune di Torricella del Pizzo dall'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", a norma dell'articolo 5, comma 1, dello Statuto dell'Unione, e del conseguente scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS".»;

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 del 31/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: «Presa d'atto del recesso unilaterale del Comune di Torricella del Pizzo dall'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", a norma dell'articolo 5, comma 1, dello Statuto dell'Unione, e del conseguente scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS".»;

- la determinazione n. 357 del 04/10/2024, assunta dalla Responsabile del Servizio Amministrativo, avente come oggetto: «Approvazione schema di avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'incarico di liquidatore dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" tra i Comuni di Gussola (CR) e Torricella del Pizzo (CR).»;

VISTO l'«Avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'incarico di liquidatore dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" tra i Comuni di Gussola (CR) e Torricella del Pizzo (CR)» (Prot. n. 3453/2024 del 04/10/2024) pubblicato all'Albo pretorio on line (Registro generale affissioni n. 466/2024 del 04/10/2024), sul sito internet istituzionale e nella sezione «Amministrazione trasparente» dell'Unione;

RICHIAMATA la determinazione n. 372 del 14/10/2024, assunta dalla Responsabile del Servizio Amministrativo, avente come oggetto: «Presa d'atto degli esiti dell'avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'incarico di liquidatore dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" tra i Comuni di Gussola (CR) e Torricella del Pizzo (CR), e trasmissione atti al Presidente dell'Unione.»;

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n. 6/2024 del 14/10/2024 (Prot. n. 3561/2024), con oggetto: «Nomina del liquidatore dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" tra i Comuni di Gussola (CR) e Torricella del Pizzo (CR)»;

RICHIAMATE, altresì, le deliberazioni del Consiglio comunale di Gussola n. 41 del 15/10/2024 e del Consiglio comunale di Torricella del Pizzo n. 23 del 15/10/2024, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali i Comuni aderenti all'Unione hanno disposto lo scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 dello Statuto dell'Unione, nominando il liquidatore nella persona del dott. Maurizio Pellizzer;

DATO ATTO che, per effetto della volontà manifestata dal Comune di Torricella del Pizzo di recedere unilateralmente, a far data dal 1° gennaio 2025, dall'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", per le motivazioni riportate nel corpo della citata deliberazione C.C. n. 9 del 24/06/2024, risultando l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" costituita, a far data dal 1° aprile 2017, dai soli Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, il recesso unilaterale deliberato dal Comune di Torricella del Pizzo a norma dell'articolo 5, comma 1, dello Statuto dell'Unione, comporta, come effetto conseguente e necessario, lo scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" a far data dal 1° gennaio 2025;

RILEVATO che, per effetto delle deliberazioni sopra richiamate, l'Unione risulterebbe formata dal solo Comune di Gussola e che pertanto, a seguito del recesso unilaterale del Comune di Torricella del Pizzo, è necessario procedere allo scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS";

VISTE la L. n. 56/2014 e la L.R. n. 19/2008 e dato atto della competenza statutaria a disciplinare l'ipotesi di scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" a seguito del recesso unilaterale del Comune di Torricella del Pizzo;

RICHIAMATI, in merito:

- l'art. 18, comma 4, della citata L.R. n. 19/2008 e s.m.i., come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), della L.R. 6 agosto 2019, n. 15, che recita: *"Lo statuto individua la sede e le funzioni dell'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e insediamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce, altresì, le procedure per lo scioglimento dell'unione o per il recesso da parte dei comuni partecipanti e relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra unione e comune uscente. È in ogni caso concessa al comune partecipante la facoltà di recesso unilaterale dall'unione con atto approvato dal consiglio comunale e senza alcun effetto sanzionatorio. Fermi restando la disciplina statale relativa alle unioni di comuni e alla gestione associata obbligatoria tra comuni nonché quanto previsto all'articolo 17 della presente legge, il comune che recede dall'unione può stipulare convenzioni con la stessa unione o con i comuni a essa aderenti per l'esercizio associato di funzioni o servizi."*;

- l'art. 18, comma 4-bis, della medesima L.R. n. 19/2008 e s.m.i., aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L.R. 27 novembre 2020, n. 22, che recita: *"Alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali), il cui articolo 13 ha modificato il comma 4 del presente articolo, gli statuti delle unioni di comuni lombarde si intendono automaticamente adeguati riguardo alla facoltà di recesso unilaterale senza alcun effetto sanzionatorio di cui al terzo periodo dello stesso comma 4."*;

- l'art. 5 (*Recesso dall'Unione*) e l'art. 3 (*Durata e scioglimento dell'Unione*) dello Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS";

CONSIDERATO che lo scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" non avviene per deliberazione consensuale dei Comuni aderenti all'Unione, ma a seguito del recesso unilaterale deliberato dal Comune di Torricella del Pizzo e che, pertanto,

si richiamano le disposizioni statutarie di cui all'articolo 3 e, solo per quanto dallo stesso non disciplinato, dall'articolo 5 del vigente Statuto dell'Unione "TERRAE FLUMINIS";

ATTESO che, stante quanto esposto al punto precedente e previsto dal vigente Statuto dell'Unione, lo scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" determina la messa in liquidazione della stessa a far data dal 1° gennaio 2025 e la chiusura della liquidazione entro il 31 dicembre 2025, con conseguente approvazione, da parte dei Consigli comunali, del rendiconto finale di liquidazione e della proposta di riparto;

DATO ATTO, altresì, che, a seguito dello scioglimento dell'Unione, la liquidazione avrà inizio dal 1° gennaio 2025 e che, nella fase di liquidazione, si dovrà procedere:

- al trasferimento delle funzioni dall'Unione ai Comuni dal 1° gennaio 2025;
- alla definizione puntuale dell'inventario dei beni dell'Unione;
- al trasferimento, a far data dal 1° gennaio 2025, del personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione, al Comune di originaria provenienza;
- alla definizione delle modalità di trasferimento del personale assunto direttamente dall'Unione alle dipendenze dei Comuni aderenti, sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli Comuni e il personale ricollocato;
- alla cessazione dei contratti e affidamenti vigenti presso l'Unione e/o al subentro del Comune laddove siano riferiti a funzioni trasferite al Comune;
- a ogni altra operazione che abbia come finalità la retrocessione ai Comuni dei servizi e delle funzioni che sono state trasferite all'Unione;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 7, e dall'art. 3, comma 2, lett. d), dello Statuto, relativamente all'individuazione del liquidatore dell'Unione, con tutti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto per la chiusura dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'Unione, si propone di nominare il dott. Maurizio Pellizzer, individuato a mezzo del sopra citato avviso pubblico Prot. n. 3453/2024 del 04/10/2024;

RITENUTO opportuno, in applicazione dei citati articoli 5 e 3 dello Statuto dell'Unione, fornire all'incaricato della liquidazione dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" i seguenti indirizzi generali:

PRINCIPIO GENERALE: trattandosi di scioglimento a seguito di recesso unilaterale del Comune di Torricella, si applica, come richiamato nella deliberazione consiliare n. 9 del 24/06/2024 del Comune di Torricella del Pizzo, quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto e, solo per quanto dallo stesso non disciplinato, dall'articolo 3 dello Statuto;

PATRIMONIO: il riparto del patrimonio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto e, in subordine e solo per quanto dallo stesso non disciplinato, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 dello Statuto e dalla volontà, congiuntamente definita dai Comuni, secondo la popolazione residente al 31/12/2023;

RETROCESSIONE DI FUNZIONI E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE CON L'UNIONE: i servizi, relativamente alle funzioni attualmente gestite tramite convenzione con l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", saranno retrocessi e gestiti da ogni singolo Comune dal 1° gennaio 2025 e gli effetti derivanti dalle convenzioni in essere cesseranno a far data dal 31/12/2024;

DIPENDENTI: i dipendenti provenienti dai Comuni e ancora in organico saranno trasferiti ai Comuni di provenienza a far data dal 1° gennaio 2025. I dipendenti assunti direttamente dall'Unione saranno trasferiti alle dipendenze dei Comuni aderenti, sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli Comuni e il personale ricollocato;

SUBENTRO NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI: i Comuni succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, e ad ogni altro effetto, anche processuale, e, in relazione alle obbligazioni, si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva;

GESTIONE CREDITI E DEBITI RESIDUI: al termine della procedura di liquidazione, gli eventuali crediti e debiti residui saranno ripartiti tra i Comuni facenti parte dell'Unione facendo riferimento alla natura del credito e del debito, utilizzando il criterio della natura del rapporto e della popolazione residente al 31/12/2023;

PROVVEDIMENTO DI RIPARTO ATTIVITÀ E PASSIVITÀ: al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmetterà ai Comuni componenti il provvedimento di approvazione del riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli comunali provvederanno a ratificare il citato provvedimento di riparto, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nelle apposite voci di bilancio, in base alla normativa vigente;

TERMINI: si prevede quale termine massimo della gestione liquidatoria il 31/12/2025, con possibilità di proroga, a seguito di apposita relazione normativa del liquidatore, proroga che sarà concessa da apposita riunione dei Sindaci;

UDITA la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno;

UDITI i vari interventi, come da registrazione digitale integralmente acquisita agli atti dell'ufficio segreteria, che qui si intende riprodotta evitandone la trascrizione;

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce, in via esclusiva, al consiglio la competenza in tema di costituzione e modificazione di forme associative;

- l'art. 12, comma 2, dello Statuto, a norma del quale il Consiglio dell'Unione adotta, con riferimento all'Unione, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con lo Statuto medesimo;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, per effetto del combinato disposto dei citati artt. 42, comma 2, lett. c), e 32, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, e degli artt. 5 e 12, commi 1 e 2, dello Statuto dell'Unione;

VISTI:

- il Documento unico di programmazione (DUP) definitivo 2024/2026, approvato con deliberazione C.U. n. 34 del 18/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;

- il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, approvato con deliberazione C.U. n. 35 del 18/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;

- il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024/2026, approvato con deliberazione G.U. n. 7 del 19/02/2024, esecutiva ai sensi di legge;

- il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026, approvato con deliberazione G.U. n. 10 del 26/02/2024, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di pareri dei responsabili dei servizi;

- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., i quali disciplinano funzioni gestionali e responsabilità proprie dei responsabili di servizio;

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del T.U.E.L., che, fra le funzioni dell'organo di revisione, annovera quella di formulare pareri, tra l'altro, in materia di *“modalità di gestione dei servizi”*;

VISTI:

- il *“Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”*, approvato, dal Comune di Gussola, sede dell'Unione, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015, ed applicabile all'Unione per effetto dell'art. 56, comma 2, dello Statuto;

- il *“Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”* dell'Unione, approvato con deliberazione G.U. n. 30 del 20/05/2019;

- il *“Regolamento di contabilità”* dell'Unione, approvato con deliberazione C.U. n. 40 del 29/11/2018;

- il *“Regolamento sui controlli interni”* del Comune di Gussola, sede dell'Unione, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2015 ed applicabile all'Unione per effetto dell'art. 56, comma 2, dello Statuto;

- il *“Regolamento per lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale”*, approvato dal Comune di Gussola, sede dell'Unione, con deliberazione C.C. n. 18 del 22/04/2022 ed applicabile all'Unione per effetto dell'art. 56, comma 2, dello Statuto dell'Unione;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e degli artt. 12, comma 7, e 37 dello Statuto dell'Unione, il parere favorevole espresso dal Segretario dell'Unione, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO di non doversi preventivamente acquisire il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto la presente deliberazione non comporta, allo stato attuale, alcun riflesso, diretto o indiretto, immediato sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ACQUISITO, inoltre, ai sensi del sopracitato art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti (Prot. n. 3560/2024 del 14/10/2024);

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Presidente e dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti presso la sede dell'Unione, e, mediante affermazione vocale-audio, dal Vicepresidente, collegato da remoto in videoconferenza,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI RECEPIRE** la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Gussola n. 41 del 15/10/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: *«Scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, individuazione del liquidatore e*

approvazione delle linee d'indirizzo per lo scioglimento.»;

3) **DI RECEPIRE** la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Torricella del Pizzo n. 23 del 15/10/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: *«Scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", individuazione del liquidatore e approvazione delle linee d'indirizzo per lo scioglimento.»;*

4) **DI DISPORRE** lo scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", a far data dal 1° gennaio 2025, per recesso unilaterale deliberato dal Comune di Torricella del Pizzo con deliberazione C.C. n. 9 del 24/06/2024, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 e, in subordine e solo per quanto dallo stesso non disciplinato, dall'articolo 5 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS";

5) **DI NOMINARE** il dott. Maurizio Pellizzer liquidatore dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5, comma 7, e 3, comma 2, lett. d), dello Statuto dell'Unione, con tutti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto per la chiusura dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'Unione;

6) **DI DARE ATTO** che lo scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" non avviene per deliberazione consensuale dei Comuni aderenti all'Unione, ma a seguito del recesso unilaterale deliberato dal Comune di Torricella del Pizzo e che, pertanto, si richiamano le disposizioni statutarie di cui all'articolo 3 e, in subordine e solo per quanto dallo stesso non disciplinato, dall'articolo 5 dello Statuto dell'Unione "TERRAE FLUMINIS";

7) **DI FAR CONSTARE** che, stante quanto esposto al precedente punto 6) del presente dispositivo e secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Unione, lo scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" determina la messa in liquidazione della stessa a far data dal 1° gennaio 2025 e la chiusura della liquidazione entro il 31 dicembre 2025, con conseguente approvazione, da parte dei Consigli comunali di Gussola e Torricella del Pizzo, del rendiconto finale di liquidazione e della proposta di riparto;

8) **DI DARE ATTO** che, a seguito dello scioglimento dell'Unione, la liquidazione avrà inizio dal 1° gennaio 2025 e che, nella fase di liquidazione, si dovrà procedere:

- a) al trasferimento delle funzioni dall'Unione ai Comuni dal 1° gennaio 2025;
- b) alla definizione puntuale dell'inventario dei beni dell'Unione;
- c) al trasferimento, a far data dal 1° gennaio 2025, del personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione, al Comune di originaria provenienza;
- d) alla definizione delle modalità di trasferimento del personale assunto direttamente dall'Unione alle dipendenze dei Comuni aderenti, sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli Comuni e il personale ricollocato;
- e) alla cessazione dei contratti e affidamenti vigenti presso l'Unione e/o al subentro del Comune laddove siano riferiti a funzioni trasferite al Comune;
- f) a ogni altra operazione che abbia come finalità la retrocessione ai Comuni dei servizi e delle funzioni che sono state trasferite all'Unione;

9) **DI DEFINIRE** i seguenti indirizzi generali ai quali si dovrà attenere l'incaricato della liquidazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto e, in subordine e solo per quanto dallo stesso non disciplinato, dall'articolo 3 dello Statuto:

a) **PRINCIPIO GENERALE:** trattandosi di scioglimento a seguito di recesso unilaterale del Comune di Torricella, si applica, come richiamato nella deliberazione consiliare n. 9 del 24/06/2024 del Comune di Torricella del Pizzo, quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto e, solo per quanto dallo stesso non disciplinato, dall'articolo 3 dello Statuto;

b) **PATRIMONIO:** il riparto del patrimonio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE

FLUMINIS" deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto e, in subordine e solo per quanto dallo stesso non disciplinato, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 dello Statuto e dalla volontà, congiuntamente definita dai Comuni, secondo la popolazione residente al 31/12/2023;

c) **RETROCESSIONE DI FUNZIONI E SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE CON L'UNIONE:** i servizi, relativamente alle funzioni attualmente gestite tramite convenzione con l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS", saranno retrocessi e gestiti da ogni singolo Comune dal 1° gennaio 2025 e gli effetti derivanti dalle convenzioni in essere cesseranno a far data dal 31/12/2024;

d) **DIPENDENTI:** i dipendenti provenienti dai Comuni e ancora in organico saranno trasferiti ai Comuni di provenienza a far data dal 1° gennaio 2025. I dipendenti assunti direttamente dall'Unione saranno trasferiti alle dipendenze dei Comuni aderenti, sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli Comuni e il personale ricollocato;

e) **SUBENTRO NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI:** i Comuni succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, e ad ogni altro effetto, anche processuale, e, in relazione alle obbligazioni, si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva;

f) **GESTIONE CREDITI E DEBITI RESIDUI:** al termine della procedura di liquidazione, gli eventuali crediti e debiti residui saranno ripartiti tra i Comuni facenti parte dell'Unione facendo riferimento alla natura del credito e del debito, utilizzando il criterio della natura del rapporto e della popolazione residente al 31/12/2023;

g) **PROVVEDIMENTO DI RIPARTO ATTIVITÀ E PASSIVITÀ:** al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmetterà ai Comuni componenti il provvedimento di approvazione del riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli comunali provvederanno a ratificare il citato provvedimento di riparto, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nelle apposite voci di bilancio, in base alla normativa vigente;

h) **TERMINI:** si prevede quale termine massimo della gestione liquidatoria il 31/12/2025, con possibilità di proroga, a seguito di apposita relazione normativa del liquidatore, proroga che sarà concessa da apposita riunione dei Sindaci;

10) **DI DARE ATTO** che, sulla presente deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti con verbale assunto al Protocollo dell'Unione n. 3560/2024 del 14/10/2024, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del T.U.E.L. ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

11) **DI DARE MANDATO** agli uffici dell'Unione per gli adempimenti inerenti e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento, dando ad esso piena esecuzione;

12) **DI DISPORRE:**

a) la trasmissione del qui adottato provvedimento ai Comuni di Gussola e di Torricella del Pizzo, al Revisore dei Conti, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona, nonché, entro trenta giorni dalla data di approvazione del medesimo, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it;

b) l'inserimento della presente deliberazione nell'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione Lombardia e destinato alle "Gestioni Associate", ai sensi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE NR. 25 DEL 15/10/2024

dell'art. 20-*bis* della L.R. n. 19/2008, della D.G.R. n. 3304 del 27/03/2015, del D.d.u.o. n. 3556 del 30/03/2017 e successivi provvedimenti attuativi;

13) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale dell'Unione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 32, comma 4, primo capoverso, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12, comma 8, dello Statuto dell'Unione;

14) **DI ASSolvere** agli obblighi prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Unione;

Successivamente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a disporre l'immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon andamento dell'amministrazione, con gli atti e gli adempimenti conseguenti,

DOPO separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,

CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Presidente e dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti presso la sede dell'Unione, e, mediante affermazione vocale-audio, dal Vicepresidente, collegato da remoto in videoconferenza,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Conclusa la votazione del punto, non essendovi richieste d'intervento, il Presidente dichiara la seduta terminata. -



Comune di Gussola



Comune di Torricella del Pizzo

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
“TERRAE FLUMINIS”
TRA I COMUNI DI GUSSOLA - TORRICELLA DEL PIZZO
(Provincia di Cremona)

Allegato alla deliberazione C.U. n. 25 del 15/10/2024

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Stefano Belli Franzini

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Sabina Candela

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS"

L'ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 12U del 14.10.2024

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Oggetto: "PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAIONI DEI CONSIGLI COMUNALI DI GUSSOLA E TORRICELLA DEL PIZZO DI SCIoglimento DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS": RECEPIMENTO, INDIVIDUAZIONE DEL LIQUIDATORE E APPROVAZIONE DELLE LINEE D'INDIRIZZO PER LO SCIoglimento"

La sottoscritta Dr.ssa Elena Rubini, revisore dei conti di questo Comune, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Gussola, relativa alla: "PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAIONI DEI CONSIGLI COMUNALI DI GUSSOLA E TORRICELLA DEL PIZZO DI SCIoglimento DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS": RECEPIMENTO, INDIVIDUAZIONE DEL LIQUIDATORE E APPROVAZIONE DELLE LINEE D'INDIRIZZO PER LO SCIoglimento"

RILEVATO

- che in data 24.6.2024 il Consiglio Comunale del Comune di Torricella del Pizzo con deliberazione n. 9 ha deliberato il recesso dall'Unione Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS"
- che, risultando l'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" formata dai comuni di Gussola e di Torricella del Pizzo, la deliberazione assunta dal Comune di Torricella del Pizzo comporta lo scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS"
- che con deliberazione n. 31 del 31.7.2024 il Comune di Gussola ha approvato la presa d'atto del recesso unilaterale da parte del Comune di Torricella e del quindi conseguente scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS"
- che, con deliberazione n. 20 del 31.7.2024 del Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" è stata approvata la presa d'atto del recesso unilaterale da parte del Comune di Torricella e del quindi conseguente scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS"

- che risulta quindi necessario provvedere alla stesura e all'approvazione di avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'incarico di commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS"
- che risulta necessario deliberare le linee guida che devono essere rispettate durante la procedura di liquidazione della Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS"

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione citata in oggetto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta.

IL REVISORE DEI CONTI

(Dott.ssa Elena Rubini)

Elena Rubini

UNIONE TERRAE FLUMINIS
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Delibera nr. **25** Data Delibera **15/10/2024**

OGGETTO

PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI DI GUSSOLA E TORRICELLA DEL PIZZO DI SCIoglimento DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA "TERRAE FLUMINIS": RECEPIMENTO, INDIVIDUAZIONE DEL LIQUIDATORE E APPROVAZIONE DELLE LINEE D'INDIRIZZO PER LO SCIoglimento.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 14/10/2024 F.to Candela Sabina
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
	Data

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **19/10/2024** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 19/10/2024

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 19/10/2024

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **15/10/2024 00:00:00**

Data 29/10/2024

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **29/10/2024**

Data 29/10/2024

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA
